

citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 301 di detto piano è prevista la strada: « innesto progressiva chilometrica 102+515 della strada statale n. 5-innesto strada statale n. 82 presso Capistrello », della lunghezza di km. 13+400;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto progressiva chilometrica 102+515 della strada statale n. 5-innesto strada statale n. 82 presso Capistrello », dell'estesa di km. 13+400, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 579 « Palentina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 22 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 104

(986)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;
Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 16 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Barbarano Romano, per le località Petrola, Vallicelle, Casalini, non comprese nel precedente decreto 16 settembre 1968;

comune di Blera, per le località Puntoni, Pontone Colonna, Pontone di Cipro, Ascoletana, Pian Gagliardo, non comprese nel precedente decreto 16 settembre 1968;

comune di Capodimonte, per le località Bisenzio, La Palazzetta, Ara della Crociata, S. Lazzaro, Poggio delle Forche, Tavolino, Trecine;

comune di Celleno, per le località Poggio Canuto, Fossa, Campo S. Giovanni, Mettecapo;

comune di Villa S. Giovanni in Tuscia, per le località Monte Querciola, Poggio Falco, Pianaccia;

comune di Vetralla, per le località Casale del Danese, Pian del Carmine, La Pollana, Valle Falsetta, Occhio di Becco, Ave Maria, Pater Nostro, Marchionato, Poraglie, Castello di Befania, Casale Zelli, Cerracchio, Poggio della Meretrice, Grotta Porcina, L'Ortaccio, Cinnelli, Lontanelli, Campo dei Giudei, Campo Nuovo, Pian della Noce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « V SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia » che avrà luogo in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dal 4 al 12 ottobre 1969 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 gennaio 1969

p. Il Ministro: SAVIO

(1088)